

**DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI****Art. 1 - Oggetto**

Il presente provvedimento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale) l'Albo delle imprese forestali del Veneto.

Tale Albo è istituito in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 2006/123/CE, dall'Art. 7 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e dall'Art. 23 bis della Legge Forestale Regionale.

L'Albo è istituito al fine di:

1. promuovere le conoscenze in materia forestale e le capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali;
2. favorire la manutenzione del patrimonio boschivo secondo i principi della gestione forestale sostenibile e della tutela ambientale;
3. garantire la conoscenza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. disporre di un quadro informativo di settore.

L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.

L'iscrizione all'Albo non è prevista nei seguenti casi:

- a) per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta;
- b) per eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3;
- c) per i cittadini beneficiari di uso civico;
- d) per accedere alle procedure di vendita del legname.

Art. 2 – Imprese forestali

Per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori e servizi in ambito forestale, ovvero attività comprendenti lavori di utilizzazione boschiva, trasformazione e commercializzazione di materiale legnoso.

Possono essere iscritte all'Albo le seguenti imprese forestali:

- a) imprese e ditte, anche individuali, comunque denominate, che svolgono attività in ambito forestale, anche nell'interesse di terzi;
- b) imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- c) imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione (ovvero imprese integrate verticalmente che svolgono anche lavorazioni in bosco).

Art. 3 – Modalità e requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:

- eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta dall'Ente interessato;
- ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 bis della LR 52/78 e dell'articolo. 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;
- ottenere condizioni di precedenza o preferenza per l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica, qualora l'iscrizione all'Albo non sia richiesta come condizione preliminare di accesso alla procedura di vendita.

L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l'iscrizione all'Albo occorre inoltrare alla struttura forestale competente per territorio, apposita richiesta di iscrizione, corredata da:

- 1) Autocertificazione del rappresentante legale o titolare dell'impresa, prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante:
 - a) l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività selvicolturali e di utilizzazione di aree forestali o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
 - b) la condizione non fallimentare;
 - c) la regolarità contributiva;
 - d) la mancanza di condanne penali;



e6ed97bf



- e) l'elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dall'impresa per l'esercizio delle attività;
- f) la mancanza, nei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, di sanzioni gravi e/o ripetute tra quelle previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali;

2) Possesso del patentino di idoneità tecnica da parte del titolare dell'impresa e/o del responsabile di ciascuna squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva.

Entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, la struttura forestale competente per territorio, previa comunicazione di avvio del procedimento, procede a iscrivere all'Albo le imprese richiedenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla presente normativa, dandone comunicazione all'interessato, anche con esito negativo.

E' facoltà della struttura forestale chiedere chiarimenti o integrazioni se necessari; tali richieste interrompono i termini del procedimento.

L'eventuale rifiuto dell'iscrizione deve essere motivatamente espresso e lo stesso viene comunicato agli interessati da parte della struttura forestale competente entro i termini istruttori *tramite posta elettronica certificata* o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato ha a disposizione 30 giorni per produrre idonee controdeduzioni alle quali la struttura forestale competente dovrà rispondere entro ulteriori 30 giorni.

Art. 4 – Articolazione dell'Albo

Ai sensi della presente disciplina le imprese forestali sono così classificate:

- a) Imprese forestali con sede legale in Veneto;
- b) Imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre Regioni o Stati dell'Unione Europea;
- c) Imprese forestali che non hanno sede legale in Veneto e non sono iscritte in alcun albo in quanto provenienti da Regioni o Stati dell'Unione europea privi di normativa di riferimento.

L'iscrizione all'Albo di cui al presente dispositivo si applica alle imprese di cui ai punti a) e c).

L'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea da parte delle imprese di cui al punto b) è riconosciuta nella Regione del Veneto senza la necessità di iscrizione all'Albo della Regione del Veneto e pertanto le Amministrazioni pubbliche, che optano per richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese, sono tenute a riconoscere l'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea.

Art. 5 – Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo è curata dalla struttura forestale competente per territorio che provvede:

- 1) all'implementazione e al mantenimento dell'Albo;
- 2) al suo costante aggiornamento sulla base della presentazione delle istanze o a segnalazione di modifiche attestata dalle imprese.

Le istanze di iscrizione all'Albo da parte delle imprese forestali devono essere presentate, in prima applicazione, direttamente alla struttura forestale competente per territorio su supporto cartaceo, e successivamente, una volta implementata la opportuna procedura informatizzata, tramite il Portale Piave, utilizzando le procedure previste da Modello Unico Web.

Le istanze di iscrizione all'Albo da parte delle imprese forestali di cui alla lettera a) dell'articolo 4 vengono presentate alla struttura forestale territorialmente competente in relazione alla sede legale della impresa; mentre le imprese di cui alla lettera c) del medesimo articolo 4 si iscrivono presso la struttura forestale competente, con riferimento al territorio in cui si esegue per la prima volta l'intervento selvicolturale.

Le istanze di iscrizione all'Albo e le conferme, di cui al successivo articolo 6, saranno presentate utilizzando appositi schemi che saranno successivamente predisposti.

L'Albo Regionale delle imprese forestali è consultabile presso il Portale Piave.

Ciascuna struttura forestale territorialmente competente, per la propria area di riferimento, concorrerà alla pubblicazione dell'elenco delle Imprese iscritte all'Albo.

Art. 6 – Conferma di iscrizione

L'Albo Regionale è soggetto ad aggiornamento quinquennale e comunque costantemente alimentato con l'aggiunta delle nuove imprese iscritte.

Alla scadenza dei cinque anni le imprese forestali iscritte all'Albo devono confermare alla struttura forestale la loro iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione o al contrario comunicando eventuali variazioni intervenute nella struttura aziendale.



Art. 7 – Cancellazione e reintegrazione

La struttura forestale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, può procedere alla sospensione delle imprese dall'Albo nei seguenti casi:

- a) richiesta specifica dell'impresa;
- b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti all'articolo 3.

La sospensione è disposta entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, trasmesso *tramite posta elettronica certificata* o raccomandata con avviso di ricevimento e con invito a definire la propria posizione nei successivi 30 giorni.

A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto, la struttura forestale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario ne dispone la cancellazione.

Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Art. 8 – Rilascio del Patentino di idoneità tecnica

Il patentino di idoneità tecnica è rilasciato al titolare dell'impresa e/o al responsabile di ciascuna squadra impegnata nei lavori di utilizzazione boschiva, il quale deve essere presente in cantiere con regolarità.

Il rilascio del patentino è subordinato alla frequenza e al superamento della relativa prova tecnico-pratica del corso di formazione dettagliato nel successivo articolo 9.

Al corso di formazione di cui all'articolo 9 sono ammessi coloro che posseggono i seguenti requisiti:

1. essere inquadrato come operatore regolare addetto alle utilizzazioni forestali (lavoratore autonomo o dipendente di impresa *iscritta alla C.C.I. A.A. con codice ATECO 02 o 16*);
2. essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto di un corso base professionale di taglio di alberi forestali, di durata non inferiore a 40 ore rilasciato da enti o organismi di formazione o di una attestazione di livello di conoscenza ECS2 dell'uso della motosega, secondo lo standard dell'European Forestry Environmental Skills Council (EFESC).

Il patentino è personale e viene rilasciato dall'autorità forestale competente per territorio. Ha durata decennale a decorrere dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile.

Il suo rinnovo è subordinato alla partecipazione nei due anni precedenti la sua scadenza ad almeno una iniziativa documentabile di aggiornamento tecnico.

Il patentino perde in ogni caso validità al compimento del settantesimo anno di età del titolare.

Vengono considerati equipollenti i patentini di idoneità tecnica rilasciati agli operatori forestali da altri Istituti, Regioni o Stati dell'Unione Europea, purché il rilascio sia subordinato ad un percorso formativo analogo a quanto riportato al successivo articolo 9.

Art. 9 – Corsi di qualificazione professionale per operatori

Per ottenere il rilascio del patentino di idoneità tecnica di cui all'art. 8, il titolare dell'impresa e/o il responsabile di ogni squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva, fatto salvo quanto diversamente disposto nell'articolo 11, in merito alle norme transitorie, deve superare con esito positivo un corso avanzato di qualificazione professionale, organizzato da organismi accreditati, iscritti all'elenco di cui alla L.R. 9 agosto 2002 n. 19 o dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario di cui alla L.R. 28 novembre 2014, n. 37.

Il corso, della durata di almeno 40 ore, si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con un livello di conoscenza equivalente all'ECS3, secondo lo standard dell'European Forestry Environmental Skills Council (EFESC), integrato dalle seguenti materie:

- nozioni di selvicoltura e gestione forestale;
- legislazione vigente in materia forestale;
- nozioni di tutela ambientale per i tagli in aree protette o foreste certificate;
- nozioni sui sistemi di utilizzazione e meccanizzazione forestale;
- organizzazione e conduzione dei cantieri in sicurezza e gestione delle emergenze.

I docenti che effettuano le lezioni pratiche, oltre ad essere titolari o dipendenti di impresa boschiva, devono possedere la qualifica di Istruttore forestale.

I docenti delle lezioni teoriche devono essere esperti per le materie di pertinenza.



e6ed97bf



E' obbligatoria, inoltre, la figura di un coordinatore o tutor. Il coordinatore deve essere un libero professionista con diploma di laurea in Scienze forestali o agrarie ed esperienza certificata della durata di almeno tre anni nella pratica professionale.

Ai fini del controllo e del monitoraggio delle iniziative di formazione sul territorio regionale, tutti i soggetti che intendono attuare i corsi per operatori forestali sono tenuti a darne comunicazione preventiva alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, inviando il programma dei corsi e i curricula del personale docente. La medesima Direzione esprime il proprio parere sulla validità del corso, verificando che i contenuti siano in linea con quanto disposto dalla presente disciplina e trasmette alle autorità forestali periferiche una scheda di sintesi dei corsi ritenuti idonei. Un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale deve presiedere alla prova finale teorica e pratica in qualità di presidente della commissione d'esame.

Il superamento con profitto del corso di qualificazione professionale in argomento consente il rilascio da parte dell'autorità forestale competente per territorio del patentino di idoneità tecnica al singolo operatore.

Vengono considerati equipollenti al corso di formazione del presente articolo gli attestati di qualificazione professionale *analoghi*, rilasciati da organismi formativi di altre Regioni o Stati dell'Unione europea, comprensivi di una verifica finale teorico-pratica.

Ai fini del rilascio del patentino di idoneità tecnica spetta all'autorità forestale competente per territorio verificare l'equipollenza previa presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione attestante la professionalità acquisita.

Art. 10 – Corsi di formazione professionale per istruttori forestali

I corsi sono finalizzati alla formazione degli istruttori sia per gli operatori che per i formatori e al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- trasmettere le conoscenze pratiche sull'uso corretto e sicuro della motosega e l'applicazione delle corrette tecniche di abbattimento in varie condizioni operative;
- trattare le conoscenze in merito alla organizzazione dei cantieri, alla gestione la squadra e delle eventuali emergenze, agli aspetti della sicurezza, del rispetto dell'ambiente e della qualità del prodotto.

I corsi di formazione per istruttori, *organizzati da organismi accreditati, iscritti all'elenco di cui alla L.R. 9 agosto 2002 n. 19 o dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario*, hanno la durata di almeno 200 ore (25 giorni) a cui seguirà un tirocinio di almeno ulteriori 16 ore (2 giorni) e prova finale di idoneità alla qualifica di Istruttore forestale e saranno svolti secondo il seguente programma:

- Organizzazione e segnalazione del cantiere, esame dell'albero, ergonomia e malattie professionali, organizzazione del lavoro, ritmi di lavoro, pasti;
- Attrezzature, macchine, pronto soccorso;
- Costituzione meccanica e manutenzione motosega;
- Elementi di cartografia e topografia;
- Legislazione e pianificazione forestale;
- Tecnologia del legno;
- Tecnica di abbattimento e allestimento, caso normale di piccoli e grandi dimensioni di conifere e latifoglie;
- Abbattimento casi speciali (taglio di punta);
- Abbattimento casi speciali (Es. alberi in contropendenza: uso del tirfor, ecc);
- Avversità del bosco; selvicoltura, dendrometria;
- Tecniche di didattica;
- Gestione delle emergenze.

Ai fini della qualificazione del personale docente, della validazione dei corsi e dell'esame finale da parte della Regione Veneto, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.



e6ed97bf



Art. 11 – Norme finali e transitorie

Nelle more di una ridefinizione legislativa dell'articolo 23 bis della LR 52/78, le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano, in via transitoria e a carattere sperimentale, a decorrere dal 01/07/2016 fino al 30 giugno 2017.

La Giunta Regionale, dopo una adeguata fase di sperimentazione, si riserva di apportare modifiche ed integrazioni alla presente disciplina al fine di garantirne una migliore efficacia applicativa anche alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia.

Per gli aspetti non sostanziali e puntuali di mera applicazione pratica ed attuativa delle presenti procedure si procederà con appositi decreti emanati dal Direttore della Struttura Forestale competente.

Le convenzioni per la concessione in gestione del patrimonio pubblico in essere alla data del 31/12/2015 mantengono la loro efficacia.

E' prevista una frase transitoria, della durata di 1 anno, nel corso della quale una specifica Commissione regionale, sulla base della valutazione professionale in campo di un operatore forestale, rilascia un "Attestato di idoneità" che riconosce la professionalità acquisita dall'operatore in quanto equipollente al superamento del corso di cui all'articolo 9, consentendo quindi il rilascio da parte dell'autorità forestale competente per territorio del patentino di idoneità tecnica al singolo operatore.

A tal fine, presso la Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori è istituita la Commissione per il rilascio dell'Attestato formativo composta da:

- Un rappresentante regionale in qualità di Presidente;
- Un rappresentante del mondo accademico;
- Un rappresentante del mondo della formazione;
- Un rappresentante dell'Autorità forestale competente per territorio, con riferimento alla sede dell'Impresa presso cui l'operatore opera.

La valutazione professionale di un operatore forestale sarà valutata, durante un esame tecnico/pratico tenuto conto del curriculum personale, delle esperienze lavorative e formative pregresse e dai risultati della prova pratica in bosco.

I partecipanti alla Commissione saranno individuati con decreto dirigenziale del responsabile della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori della Regione Veneto.

La richiesta di partecipazione alla prova selettiva prevista per la fase transitoria di applicazione della seguente disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) essere inquadrato come operatore regolare addetto alle utilizzazioni forestali (lavoratore autonomo o dipendente di impresa);
- 2) essere in possesso di un'adeguata esperienza lavorativa e professionale non inferiore ai 3 anni, desumibile da curriculum personale;
- 3) eventuale pagamento di una quota di iscrizione il cui ammontare e modalità di pagamento saranno definite con decreto dirigenziale.



e6ed97bf

